



REGIONE VENETO

Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile

L.R. 28 Gennaio 1991, n. 8

IL COMITATO ESECUTIVO

DELL'ENTE REGIONALE PARCO FIUME SILE

NICOLA TORRESAN	Presidente
ARTURO PIZZOLON	Vice Presidente
CLAUDIO MORO	
RUGGERO SARTORATO	

Deliberazione n. 17 del 09 Luglio 2014

Oggetto: approvazione schema convenzione con Corpo Forestale dello Stato per il supporto all'esercizio delle funzioni di vigilanza ex art.25 L.R.8/1991.

PREMESSO CHE

- ai sensi dell'articolo 25, comma 1, della Legge Regionale Veneto 28.01.1991 n.8, l'Ente Parco è tenuto a vigilare con il proprio personale, all'uopo incaricato, sull'applicazione della stessa L.R. n. 8/1991 citata e di ogni altra disposizione conseguente, adottando e facendo eseguire i provvedimenti relativi alle infrazioni;
- per l'adempimento di tali compiti può essere utilizzato, mediante accordi, art. 25 comma 2, personale dei Comuni e della Provincia interessati al territorio del Parco, nonché delle strutture tecniche regionali e del Corpo Forestale dello Stato;
- in considerazione della carenza di personale in organico che consenta un efficace e completo presidio del territorio, al fine di esercitare compiutamente la funzione di vigilanza istituzionalmente attribuita, tra l'Ente Parco e il C.F.S. è stato raggiunto un accordo per il supporto nell'adempimento dei compiti di vigilanza in materia di tutela della fauna e flora, inquinamento delle acque e abbandono di rifiuti in aree ricadenti all'interno del perimetro del parco del personale regionale;

Tutto ciò premesso e considerato


Con voti unanimi favorevoli, resi per alzata di mano;

DELIBERA

1. di approvare lo schema di convenzione, allegato alla presente delibera e che ne costituisce parte integrante e sostanziale, con il Corpo Forestale dello Stato, per il supporto all'Ente Parco nell'esercizio della propria funzione istituzionale di vigilanza ex art.25 della L.R.8/1991;
2. di autorizzare il Direttore dell'Ente Parco alla sottoscrizione dell'accordo succitato, con facoltà di apportarvi modifiche e/o integrazioni, non essenziali, nell'interesse dell'Ente Parco Fiume Sile
3. di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53;
4. di dare atto che la presente deliberazione è esecutiva dalla sua adozione, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53;
5. di pubblicare la presente deliberazione sul sito dell' Ente Regionale Parco Fiume Sile


IL PRESIDENTE

Nicola Torresan



IL SEGRETARIO

Avv. Enrico Specchio



**CONVENZIONE TRA CORPO FORESTALE DELLO STATO E L'ENTE PARCO
NATURALE REGIONALE DEL FIUME SILE PER IL SUPPORTO ALLE AZIONI DI
VIGILANZA EX ART.25 L.R. 28.01.1991 N.8**

L'anno duemilaquattordici, il giorno _____, del mese di _____, presso la sede dell'Ente Parco Fiume Sile, in Treviso, Via Tandura, 40,

TRA

IL Corpo Forestale dello Stato, in seguito indicato con l'acronimo C.F.S., rappresentato dal Dott. _____, nato a _____ il _____, delegato alla firma del presente atto con nota n. _____ del _____

E

L'Ente Parco Naturale Regionale del Parco Fiume Sile, in seguito indicato Ente Parco, nella persona del Direttore avv. Enrico Specchio nato a Padova (PD) il 01.12.1969 e _____, quindi, in nome e per conto dello stesso,

PREMESSO

- che, ai sensi dell'articolo 25, comma 1, della Legge Regionale Veneto 28.01.1991 n.8, l'Ente Parco è tenuto a vigilare con il proprio personale, all'uopo incaricato, sull'applicazione della stessa L.R. n. 8/1991 citata e di ogni altra disposizione conseguente, adottando e facendo eseguire i provvedimenti relativi alle infrazioni;
- che per l'adempimento di tali compiti può essere utilizzato, mediante accordi, art. 25 comma 2, personale dei Comuni e della Provincia interessati al territorio del Parco, nonché delle strutture tecniche regionali e del Corpo Forestale dello Stato;
- che, in considerazione della carenza di personale in organico che consenta un efficace e completo presidio del territorio, al fine di esercitare compiutamente la funzione di vigilanza istituzionalmente attribuita, tra l'Ente Parco e il C.F.S. è stato raggiunto un accordo per il supporto nell'adempimento dei compiti di vigilanza in materia di tutela della fauna e flora, inquinamento delle acque e abbandono di rifiuti in aree ricadenti all'interno del perimetro del parco;
- che nell'ambito della collaborazione si adotteranno tutte le iniziative congiunte per dotare il personale di adeguate attrezzature atte alla vigilanza a distanza nonché forme di digitalizzazione delle informazioni al fine di migliorare le banche dati comuni anche ai fini della gestione territoriale per la salvaguardia della biodiversità.

Tutto ciò premesso tra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo;

Art. 2 – Il C.F.S. in accordo con l'Ente Parco programma le azioni del personale del C.F.S. per il supporto nell'adempimento dei compiti di vigilanza da parte dell'Ente Parco, delle funzioni di cui all'art. 25 della L.R. 8/1991.

Per tale attività l'Ente Parco mette a disposizione, a titolo di risarcimento chilometrico per gli autoveicoli utilizzati dal C.F.S., la cifra di 600,00 euro per l'anno in corso, da

liquidare entro trenta giorni dalla firma del presente accordo, e di 1.000,00 euro per ogni anno successivo da liquidare entro il 30 maggio dell'anno oggetto di proroga.

Art. 3 – I rapporti per l'attuazione della presente convenzione sono curati, rispettivamente, dal Direttore dell'Ente Parco e dal Coordinatore Regionale del C.F.S.. Gli stessi concordano le modalità per raccordare l'attività di vigilanza del C.F.S. con quella istituzionale dell'Ente Parco, ferma comunque la comunicazione scritta annuale, da parte del Coordinatore Regionale del C.F.S., dei risultati dell'attività congiunta svolta.

Art. 4 – Il presente atto costituisce accordo ai fini e per gli effetti di cui all'art. 25, comma 2, della L.R. 8 del 1991 ed è rinnovabile tacitamente di anno in anno.

Art. 5 – La risoluzione della presente convenzione può essere esercitata, in qualsiasi momento, da entrambe le parti tramite invio di comunicazione all'indirizzo istituzionale di Posta elettronica certificata (PEC) delle rispettive Amministrazioni .

Per il Corpo Forestale dello Stato

Il Direttore dell'Ente Parco

.....
Pubblicato all'albo on line sul sito istituzionale dell'Ente Parco a decorrere dal



IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
dr. Stefano Bucci

Stefano Bucci

- La presente deliberazione è atto non soggetto a controllo, ex art. 3 L.R. 18.12.1993, n. 53
- La presente deliberazione è atto sottoposto al controllo, ex art. 3 L.R. 18.12.1993, n. 53 e viene inviata alla Giunta Regionale in data



IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
dr. Stefano Bucci

Stefano Bucci

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 9-07-2014



IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
dr. Stefano Bucci

Stefano Bucci